

REGOLAMENTO (UE) N. 859/2013 DELLA COMMISSIONE**del 5 settembre 2013****recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

statistiche di cui al modulo 1: «Imprese e società dell'informazione», e al modulo 2: «Individui, famiglie e società dell'informazione», nonché i termini di trasmissione.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

visto il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

considerando quanto segue:

Gli allegati I e II del presente regolamento specificano i dati da trasmettere ai fini della produzione delle statistiche europee sulla società dell'informazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 808/2004, al modulo 1: «Imprese e società dell'informazione», e al modulo 2: «Individui, famiglie e società dell'informazione».

(1) Il regolamento (CE) n. 808/2004 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sulla società dell'informazione.

Articolo 2

(2) Sono necessarie misure di esecuzione per specificare i dati da trasmettere in vista della produzione delle

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2013

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 143 del 30.4.2004, pag. 49.